

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall' avv. F.C. avverso la delibera in data 6/3/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha disposto nei suoi confronti la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale a tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi dovuti ;

Il ricorrente, avv. F.C. , è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Picchioni ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ;

## **FATTO**

Con provvedimento adottato dall'adunanza del 6 marzo 2014 e depositato il 17 marzo 2014, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma sospendeva l'avv. F.C., ..... dall'esercizio della professione in applicazione dell'art. 29, comma 6, della legge n. 247/12, per non aver provveduto al pagamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell'Ordine per Euro ..... (relativamente agli anni 2010-2012).

L'art. 29, c. 6°, della L. 247/2012, prevede che "coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorché si sia provveduto al pagamento".

Avverso tale provvedimento ricorreva l'avv. F. C., chiedendo l'annullamento e/o la revoca della sospensione disposta ed articolando il ricorso in quattro motivi, formulati in maniera alquanto sintetica.

Con il primo lamentava la nullità del provvedimento per omessa indicazione, nell'atto, della possibilità o meno di impugnarlo e del relativo termine.

Con il secondo lamentava l'omessa possibilità di essere ascoltato in sede di convocazione dinanzi al C.O.A., con violazione dello stesso disposto dell'art. 29, c. 6° L. 247/2012.

Con il terzo lamentava la mancata considerazione, da parte del C.O.A., dello stato di bisogno del ricorrente.

Con il quarto lamentava la proposizione della misura applicata, vista la gravità delle conseguenze che essa determina alla vita professionale del richiedente.

Nelle more della fissazione dell'udienza perveniva memoria integrativa con la quale l'avv. F. C. sollevava questione di legittimità costituzionale:

- a) dell'art. 29, c. 6°, della L. 247/2012, in quanto impone una sanzione sostanzialmente disciplinare senza rispettare il criterio della proporzionalità rispetto alla gravità del comportamento.
- b) delle norme attributive di competenza giurisdizionale al C.N.F. (dunque, benché non richiamata, ad oggi la disposizione di cui all'art. 36, Legge n. 247/2012) per violazione del principio di terzietà del giudice di cui all'art. 111 Cost.

## **DIRITTO**

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

E' da premettere che la nuova previsione di cui all'art. 29 L. 247/2012, che mutua la precedente recata dalla legge 536/1949 secondo la quale dovevano essere "osservate le forme del procedimento disciplinare", richiami sostanzialmente due specifiche norme regolanti il processo disciplinare avanti i Consigli Territoriali: l'art.47 R.D. n. 37/1934, ove si prescrive che il Presidente del C.O.A. deve immediatamente comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo, e l'art. 45 R.D.L. n. 1578/1933, in forza del quale nessuna sanzione può essere inflitta senza preliminarmente sentire l'incolpato. Di qui la sostanziale riconducibilità del nuovo procedimento alla precedente normativa anche con riferimento, quindi, alla ricorribilità avanti al C.N.F.

Va esclusa la natura disciplinare del provvedimento di sospensione adottato nello specifico ma ciò non impedisce di richiamare in via analogica le disposizioni di cui all'art. 17 della legge n. 576/80 (sospensione dall'esercizio della professione per inadempimento dell'obbligo di invio alla Cassa di Previdenza del modello 5) e di cui all'art. 2 c.3, della legge n. 536/49 (sospensione dall'albo per mancato pagamento dei contributi annuali).

Entrambe le norme indicate contengono un espresso rinvio alle forme del procedimento disciplinare, ma la giurisprudenza ha escluso la natura disciplinare della sospensione a tempo indeterminato per mancato invio del modello 5 e della sospensione per morosità di cui all'art. 2 c. 3 della legge n. 536/49, trattandosi di provvedimento non disciplinare. Non sussiste quindi l'eccepita costituzionalità relativa alla proporzionalità della pena vertendosi in tema di misura amministrativa.

Quanto all'ulteriore eccepita incostituzionalità va osservato che, in tema di giudizi disciplinari, la circostanza che il C.N.F. operi nella sua funzione di indirizzo e di coordinamento dei vari C.O.A. territoriali, non costituisce violazione dell'artt. 111 Cost. sotto il profilo del difetto di terzietà perchè le norme che disciplinano, rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento disciplinare dei professionisti iscritti al relativo ordine offrono sufficienti garanzie con riguardo all'indipendenza del giudice ed all'imparzialità dei giudizi. Analogamente risulta infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 111 Cost. sul giusto processo, in relazione agli artt. 54 del RD 1578/1933 e agli artt. 14 e 21 del D.Lgs.Lgt. 382/1944, nonché all'art. 3, comma 5, lett f) del DL 13 agosto 2011, n. 138, in virtù della compresenza in capo al C.N.F. di competenze tra loro presuntamente eterogenee e incompatibili. E' infatti del tutto pacifico l'orientamento della giurisprudenza, tanto costituzionale quanto di legittimità, nel senso che l'attuale assetto del C.N.F. risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che

la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di altri organi in posizione sovraordinata.

Venendo al merito, il primo motivo d'impugnazione è infondato posto che l'omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal C.O.A., delle modalità e della tempistica per la presentazione dell'impugnazione non ne determina la nullità atteso che, in linea di principio, la mancata apposizione in calce al provvedimento amministrativo della formula recante l'autorità e del termine per impugnare il provvedimento stesso non implicano l'annullabilità dell'atto ma al più, in caso di eventuale ritardo dell'impugnazione, la concessione - ove ne ricorrano i presupposti - dell'errore scusabile.

Il secondo motivo di ricorso risulta infondato essendo comprovato, per ammissione fattane dallo stesso ricorrente, che il C.O.A. di Roma aveva provveduto alla convocazione.

Costituisce onere del C.O.A. convocare l'iscritto ma è onere di quest'ultimo presentarsi e/o svolgere le proprie deduzioni difensive: l'obbligo di audizione viene soddisfatto con la semplice convocazione non richiedendo la norma, al di là del verbo utilizzato (sentire), che l'audizione debba essere effettuata nel concreto anche ove l'interessato non si presenti. Nello specifico il ricorrente non si è doluto di non essere stato convocato ma del fatto che la norma non prevedesse la necessità di una sua specifica audizione.

Infondati sono altresì, secondo quanto si esporrà, gli ulteriori motivi di ricorso.

Nel sistema delineato dagli artt. 7 del D.Lgs. Lgt. n. 302/44 e 3, c. 2° della L. n. 536/49, l'applicazione della misura restrittiva della sospensione a tempo indeterminato per il caso del mancato adempimento dell'obbligo di contribuzione dell'iscritto all'albo in favore del proprio C.O.A., discende dalla mera situazione di morosità nella quale l'avvocato si trovi a versare, indipendentemente dall'accertamento della volontarietà o meno della condotta omissiva.

Il contributo dovuto dagli iscritti al C.O.A., ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. Lgt. n. 382/44, si configura come una prestazione connessa alla pura iscrizione all'Albo, rispetto al quale il dato dell'effettivo svolgimento della professione rimane indifferente.

Trattasi di una sanzione amministrativa per così dire "automatica" anche se deve sottolinearsi che nella fattispecie la morosità dell'avv. F. C. si è protratta per tre anni: un tempo rilevante che, a tacer d'altro, connota di gravità l'inadempimento.

Le suesposte considerazioni, portano quindi a ritenere l'infondatezza del ricorso.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 40 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in nella camera di consiglio del 15 luglio 2015 .

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

f.to. Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 28 dicembre 2015

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria